

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 53 DEL 30 DICEMBRE 2024

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>3</b>
<i>Report produttività: nel 2024 quasi 13mila contratti depositati .....</i>	<i>3</i>
<i>NASpl: aggiornate le video-guide .....</i>	<i>4</i>
<i>Fondo di garanzia TFR: da gennaio 2025 nuova domanda telematica.....</i>	<i>4</i>
<i>Assenza dal lavoro: certificati senza i dati sulla salute .....</i>	<i>4</i>
<i>PMI: un DDL promuove la staffetta generazionale .....</i>	<i>5</i>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>7</b>
<i>Compenso alla baby-sitter nel rispetto del CCNL.....</i>	<i>7</i>
<b>NEWS DI MATERIA PENSIONISTICA</b>	<b>9</b>
<i>Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE (A.M.P.I.).....</i>	<i>9</i>
<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto n. 17 "Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri".....</i>	<i>17</i>

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Report produttività: nel 2024 quasi 13mila contratti depositati

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 23 dicembre 2024, ha pubblicato il report relativo al deposito dei contratti di produttività, aggiornato a dicembre 2024.

Il 2024 conferma e supera la tendenza al rialzo del numero dei contratti di produttività registrato nel 2023. Tra il mese di gennaio e il 16 dicembre di quest'anno, infatti, sono 12.671 i contratti depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in crescita di 624 unità rispetto allo stesso periodo del 2023 (+5,2%). Il numero di contratti depositati e attivi, registrato dal report "Deposito contratti" del Dicastero, arriva così a sfiorare quota 19mila (18.963), con una crescita del 14,5% rispetto alla metà di dicembre dello scorso anno.

A beneficiarne oltre 5 milioni di lavoratori (5.113.763), ai quali è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.509,10 euro. Numericamente i contratti aziendali rappresentano ancora la quota maggiore sul totale (15.537), ma in termini percentuali sono quelli territoriali (3.426 al 16 dicembre) che continuano a segnare l'incremento maggiore rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita del 26% sullo scorso anno (più del doppio rispetto al +12,3% fatto registrare dai contratti aziendali).

I contratti attivi si propongono di raggiungere finalità diverse: 15.316 obiettivi di produttività, 12.041 di redditività, 9.525 di qualità, mentre 1.721 prevedono un piano di partecipazione e 11.418 misure di welfare aziendale.

Rispetto alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, la quota maggiore resta quello appannaggio delle imprese con meno di 50 dipendenti: appartengono a queste realtà il 48% sul totale dei contratti depositati e attivi. La quota restante è divisa tra le aziende con almeno 100 dipendenti e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).

I premi corrisposti ai lavoratori in base a questi contratti sono sottoposti a un'aliquota per l'imposta sostitutiva che, a partire dal 1° gennaio 2023, è pari al 5%, dimezzata rispetto al passato dalla legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022). La detassazione è stata poi confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) ed è tra le misure inserite anche nel disegno di legge di bilancio per il 2025.

---

## NASpl: aggiornate le video-guide

L'INPS, con il messaggio n. 4457 del 24 dicembre 2024, ha reso noto che le video-guide personalizzate ai beneficiari di NASpl sono state aggiornate in attuazione delle disposizioni agli art. 25 e 26 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024).

Allo scopo, si evidenzia che, a seguito della pubblicazione del D.M. 174/2024 (di attuazione delle disposizioni di cui sopra), le domande di NASpl e DIS-COLL presentate a partire dal 24 novembre (una volta accolte e in pagamento) comportano l'iscrizione d'ufficio dei relativi beneficiari alla Piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la loro riqualificazione professionale, facilitando così un più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

---

## Fondo di garanzia TFR: da gennaio 2025 nuova domanda telematica

L'INPS, con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024, ha reso noto che il 7 gennaio 2025 sarà rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini.

Il nuovo servizio sarà progressivamente aperto anche alle altre categorie di utenti, quali gli Istituti di patronato, gli avvocati e i cessionari del credito.

La nuova domanda telematica di intervento dei citati Fondi di garanzia sarà reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Lavoro", opzione "Fondi di garanzia".

Sino al 31 gennaio 2025 sarà, comunque, possibile presentare la domanda anche tramite la procedura attualmente in uso.

---

## Assenza dal lavoro: certificati senza i dati sulla salute

Il Garante privacy, con la Newsletter n.530 del 23 dicembre 2024, ha reso noto che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

L'Autorità garante del trattamento dei dati è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro.

Il certificato rilasciato riportava l'indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, l'Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l'Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L'Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell'intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo.

Nel definire la sanzione l'Autorità ha inoltre considerato che l'Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un'ulteriore violazione del Codice.

---

## PMI: un DDL promuove la staffetta generazionale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 109 del 23 dicembre 2024 ha avviato l'esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese. Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

- sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;
- risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;
- "centrali consortili" quali enti mutualistici di sistema;
- pensionamento flessibile, mediante riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l'età pensionabile e contestuale assunzione di lavoratore di età non superiore a 34 anni;
- riforma della disciplina dei confidi;
- fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;
- esonero dall'assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;
- modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in "lavoro agile";

- definizione degli operatori del settore Horeca;
- termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;
- contrasto alle false recensioni online;
- testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;
- ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

## APPROFONDIMENTI

### Compenso alla baby-sitter nel rispetto del CCNL

Assindatcolf ha pubblicato sul proprio sito internet la guida sul contratto di lavoro per la baby-sitter, che deve rispettare il CCNL sul lavoro domestico, così come per le colf e le badanti.

Entrando nel dettaglio, il CCNL, a seguito dell'aggiornamento di settembre 2020, prevede per l'inquadramento della baby-sitter il livello BS distinguendo, tuttavia, la mansione in base all'autosufficienza o meno del bambino. In particolare, i bambini con più di 6 anni di età, sono considerati autosufficienti; mentre quelli di età inferiore sono considerati non autosufficienti. In questo caso è prevista una specifica indennità retributiva.

La Guida precisa che esistono diverse opzioni contrattuali per le baby-sitter, che variano in base all'orario di lavoro e alla convivenza con la famiglia assistita:

- Baby-sitter convivente: lavora a tempo pieno dal lunedì al sabato; ha diritto ad una mezza giornata libera infrasettimanale e alla giornata intera della domenica e vive presso la famiglia assistita
- Baby-sitter convivente part-time: lavora da lunedì al sabato in fasce orarie prestabilite al momento dell'assunzione: solo di mattina o solo di pomeriggio e vive presso la famiglia assistita.
- Baby-sitter non convivente: la settimana lavorativa ordinaria di intende fino a 40 ore settimanali. Tuttavia, le parti saranno libere di concordare l'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, Assindatcolf ricorda che la retribuzione della baby-sitter viene definita dalle parti, secondo logiche di mercato ma non può mai scendere al di sotto dei minimi che sono riportati nel CCNL e che cambiano in base all'inquadramento e al numero di ore lavorate.

Ecco alcuni esempi validi per l'anno 2024 per baby-sitter conviventi:

- Livello BS convivente per bambini di età superiore a 6 anni: 994,44 euro mensili;
- Livello BS convivente per bambini di età inferiore a 6 anni: 994,44 € +130,78 € a titolo di indennità;
- Livello BS convivente part time per bambini di età superiore a 6 anni: 696,13€;
- Livello BS convivente part time per bambini di età inferiore a 6anni: 696,13 € +91,63 € di indennità.

Mentre se la baby-sitter viene pagata a ore, abbiamo questi esempi:

- per bambini di età superiore a 6 anni € 7,03 €;
- per bambini di età inferiore a 6 anni € 7,03 € + 0,79 € a titolo di indennità.

Il datore di lavoro di una baby-sitter ha l'obbligo di adempiere ad una serie di oneri, tra cui:

- versare i contributi previdenziali trimestrali INPS e Cassacolf, in base alla retribuzione e alle ore di lavoro;
- corrispondere la tredicesima mensilità, generalmente a dicembre, proporzionalmente ai mesi di lavoro svolto;
- riconoscere 26 giorni di ferie all'anno;
- corrispondere il TFR a conclusione del rapporto di lavoro, calcolato in base agli anni di servizio e alla retribuzione;
- riconoscere riposi retribuiti durante le festività riconosciute dalla legge (es. Natale, Pasqua, Festa della Repubblica). Se lavora in queste giornate ha diritto a una maggiorazione della retribuzione.

## NEWS DI MATERIA PENSIONISTICA

### Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE (A.M.P.I.)

Circolare n. 107 del 23/12/2024

Allegati n.2

**SOMMARIO:** Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE (A.M.P.I.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

#### 1. Premessa

In data 13 novembre 2024 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE (A.M.P.I.), sulla base dello schema convenzionale adottato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (**Allegato n. 1**).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da fare pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

#### 2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano esclusi, dunque, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

### **3. Modalità di rilascio della delega**

L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

### **4. Presentazione e decorrenza della delega**

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in

modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione deve assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

## 5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

## 6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

## 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Organizzazione sindacale corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

## 8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o, comunque, connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

## 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura

procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa

vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;

- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

## 10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea (originale della delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, viene richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle già indicate verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolve immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

## 11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EM.

## 12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PICCOLE IMPRESE (A.M.P.I.), si istituiscono i seguenti conti:

GPA29333 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

- GPA18333 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

- [ALLEGATO: 1](#)
- [ALLEGATO: 2](#)

## Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto n. 17 “Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri”.

Messaggio n. 4452 del 24/12/2024

Nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’ultima versione del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore degli scenari pensionistici dell’INPS al quale si accede senza registrazione.

La nuova versione di “Pensami” mantiene le caratteristiche e la struttura delle precedenti, pertanto, inserendo alcuni dati anagrafici, oltre a quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

La nuova versione del simulatore è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), al fine di consolidare il ruolo di “Pensami” quale consulente pensionistico “di prima istanza” affidabile e aggiornato.

In particolare, sono state recepite le novità in materia di pensioni del sistema contributivo, con l’aggiornamento ai nuovi requisiti, decorrenze e importo da porre in pagamento.

È stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di perfezionare i requisiti per la pensione “Anticipata flessibile” anche nel 2024. È stata introdotta anche la pensione “Opzione donna - Leggi di bilancio 2023-2024”, che ha sostituito la precedente “Opzione donna - legge di bilancio 2023”.

A tale scopo, è stato aggiornato l’apparato informativo volto ad agevolare l’utente nella comprensione delle peculiarità delle pensioni descritte, mediante l’implementazione delle funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”.

Al riguardo, sono state recepite le disposizioni in materia di decorrenza della pensione anticipata ordinaria in favore dei dipendenti pubblici, mediante la predisposizione di apposite note informative.

Tra le implementazioni sviluppate si segnala la nuova funzione “Consulta statistiche”, tramite la quale l’utente può consultare le statistiche di utilizzo del simulatore, relative ai

dati sulla composizione e la caratterizzazione della platea degli iscritti alle principali forme di previdenza pubblica.

Parallelamente allo sviluppo della versione web di “Pensami”, nell’ottica di accesso multicanale, l’aggiornamento alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla legge n. 213/2023 è stato recepito anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS.

La nuova versione del servizio “Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare la voce “Vedi tutti” > “Pensami - Simulatore scenari pensionistici”.

Tramite l’app “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

Al link <https://youtu.be/nKqISkupFNI> è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)